



RIFERIMENTI

- Artt. 1, 3, 8, 11 e 17, DL n. 61/2023

+39.0541.626348
 info@studiotorroni.com
 Via Emilia n. 3009
 Santarcangelo (RN)

Si illustrano di seguito le principali novità relative al c.d. **Decreto Alluvioni** appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale, contenente alcune misure a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza alluvionale che ha interessato l'Emilia-Romagna, la Toscana e le Marche.

SOSPENSIONE VERSAMENTI TRIBUTARI/PREVIDENZIALI E CARTELLE DI PAGAMENTO - Art. 1

VERSAMENTI TRIBUTARI / PREVIDENZIALI

A favore dei soggetti che **all'1.5.2023** avevano la residenza/sede legale o operativa nei territori alluvionati riportati in calce, è disposta la sospensione dei termini dei versamenti tributari **in scadenza nel periodo 1.5 - 31.8.2023**. **Per lo stesso periodo sono sospesi i termini dei versamenti e adempimenti relativi ai contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL.**

La sospensione opera anche per i **versamenti** relativi alle **ritenute** alla fonte di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 (**lavoro dipendente / assimilato**) e alle trattenute relative all'addizionale regionale / comunale IRPEF, operate dai predetti soggetti in qualità di sostituti d'imposta.

Considerato il mancato richiamo agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73 si ritiene che non siano sospesi i termini di versamento delle **ritenute su redditi di lavoro autonomo** e su provvigioni relative a rapporti di commissione / agenzia / mediazione / rappresentanza di commercio e procacciamento d'affari. Merita tuttavia evidenziare che il comma 2 del citato art. 1 farebbe riferimento, in generale, ai termini relativi ai **“versamenti tributari”**.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione, senza sanzioni ed interessi, entro il 20.11.2023. I versamenti oggetto di sospensione già effettuati non sono rimborsati.

CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI

Il Decreto in esame dispone altresì la sospensione dei termini dei versamenti, tributari e non, in scadenza nel **periodo 1.5 - 31.8.2023** delle **somme derivanti da:**

- **cartelle di pagamento** emesse dall'Agente della riscossione;
- **avvisi di accertamento / di addebito INPS esecutivi** ex artt. 29 e 30, DL n. 78/2010.

La sospensione opera **anche** per:

- gli atti di accertamento esecutivi emessi dall'Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell'UE e dell'IVA all'importazione ex art. 9, commi da 3-bis a 3-sexies, DL n. 16/2012;
- gli atti di ingiunzione fiscale emesse dagli Enti territoriali / soggetti affidatari ex RD n. 639/1910;
- gli atti esecutivi emessi dagli Enti locali ai sensi dell'art. 1, comma 792, Legge n. 160/2019.

I versamenti sospesi riprendono alla scadenza del periodo di sospensione, ossia a decorrere dall'1.9.2023.

VERSAMENTI “TREGUA FISCALE”

La sospensione dei versamenti / adempimenti interessa anche i termini relativi alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. “tregua fiscale” prevista dall’art. 1, commi da 153 a 158 e da 166 a 226, Legge n. 197/2022 (Finanziaria 2023) in scadenza nel periodo **1.5 - 31.8.2023**.

La sospensione interessa in particolare le scadenze rientranti in tale periodo connesse con:

- la definizione agevolata degli **avvisi bonari** (Informativa SEAC 17.1.2023, n. 18);
- la definizione agevolata degli **atti del procedimento di accertamento** (Informativa SEAC 1.2.2023, n. 39);
- la regolarizzazione degli **omessi versamenti delle rate** dovute a seguito di alcuni istituti definitivi (conciliazioni ex artt. 48 e 48-bis, D.Lgs. n. 546/92, accertamento con adesione, acquiescenza avvisi di accertamento / rettifica / liquidazione e reclamo / mediazione ex art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/92). Rientra nella sospensione, in particolare, la rata in scadenza il 30.6.2023.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in **unica soluzione**, senza sanzioni ed interessi, **entro il 20.11.2023**.

ROTTAMAZIONE - QUATER

Sono **prorogati di 3 mesi** i termini connessi con la c.d. “rottamazione-quater” e, di conseguenza, è differito:

- dal 30.6 al **30.9.2023** il termine di presentazione della **domanda di adesione** alla definizione agevolata in esame e di eventuale integrazione della stessa;
- dal 30.9 al **31.12.2023** il termine entro il quale l’**Agente della riscossione** comunica al debitore l’accoglimento della domanda con indicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata ovvero il diniego con indicazione dei motivi di mancato accoglimento;
- dal 31.10.2023 al **31.1.2024** il termine per il **versamento in unica soluzione / prima rata** (pari al 10%) di quanto dovuto e dal 30.11.2023 al 29.2.2024 il termine per il versamento della **seconda rata** (anch’essa pari al 10% dell’importo dovuto).

PROROGA DETRAZIONE 110%

È **prorogata alle spese sostenute fino al 31.12.2023** la detrazione del 110% ex art. 119, comma 8-bis, secondo periodo, DL n. 34/2020 per gli interventi effettuati su **immobili ubicati nei territori alluvionati**. Stante il puntuale riferimento al secondo periodo del citato comma 8-bis, la proroga di 3 mesi (dal 30.9 al 31.12) interessa **esclusivamente le unità unifamiliari**.

SOSPENSIONE GIUDIZI AMMINISTRATIVI E TRIBUTARI - Art.3

È prevista, **dall’1.5 al 31.7.2023**, la sospensione dei termini processuali per il compimento di **qualsiasi atto nei giudizi amministrativi**, contabili, militari e **tributari** nei casi in cui almeno una delle parti all’1.5.2023 era residente / domiciliata / aveva sede nei territori alluvionati.

INDENNITÀ UNA TANTUM CO.CO.CO./AGENTI E RAPPRESENTANTI/LAVORATORI AUTONOMI/IMPRESE - Art. 8

Per il **periodo 1.5 - 31.8.2023** è previsto il riconoscimento di **un’indennità una tantum** a favore dei seguenti soggetti:

- **collaboratori coordinati e continuativi**;
- titolari di **rapporti di agenzia / rappresentanza commerciale**;
- **lavoratori autonomi/titolari di attività d’impresa, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza**;

che:

- **all’1.5.2023 sono residenti/domiciliati** ovvero **operano esclusivamente/prevalentemente** (per gli agenti e rappresentanti) in uno dei Comuni riportati in calce;

e

- hanno **dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi alluvionali** verificatisi a partire dall’1.5.2023 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza dal Consiglio dei Ministri con le Delibere 4.5.2023, 23.5.2023 e 25.5.2023.

“DECRETO ALLUVIONI”: LE PRINCIPALI NOVITÀ

L'indennità in esame:

- è pari a **€ 500 per ciascun periodo di sospensione non superiore a 15 giorni** e comunque nella **misura massima di € 3.000**;
- è riconosciuta / erogata dall'INPS, previa **apposita domanda** (adeguatamente documentata), nel limite delle risorse stanziare pari a € 253,6 milioni;
- spetta nel rispetto della normativa UE in materia di Aiuti di Stato.

ULTERIORI SOSPENSIONI - Art. 11

Nei confronti delle società / imprese con **sede operativa all'1.5.2023** nei territori alluvionati sono **sospesi dall'1.5 al 30.6.2023** senza applicazione di sanzioni e interessi:

- il versamento del **diritto annuale CCIAA**.
- gli “adempimenti contabili e societari” in scadenza entro il 30.6.2023.

La sospensione in esame opera anche per il pagamento:

- delle **rate dei mutui / finanziamenti** di qualsiasi genere, comprese le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario erogati da banche / altri intermediari finanziari;
- dei **canoni di leasing** aventi ad oggetto:
 - **edifici** divenuti, anche parzialmente, **inagibili** nonché beni **immobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale;
 - **beni mobili strumentali** all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

ULTERIORI MISURE A SOSTEGNO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Con riferimento ai **lavoratori dipendenti**, il decreto detta misure sia per i **soggetti impossibilitati a prestare l'attività sia per quelli impossibilitati in tutto o in parte a recarsi al lavoro**.

Per quanto riguarda i primi, ossia i lavoratori subordinati del settore privato che al **1° maggio 2023 risiedono o sono domiciliati** ovvero **lavorano presso un'impresa che ha sede legale od operativa in uno dei territori colpiti dall'alluvione**, e che sono **impossibilitati** a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi straordinari emergenziali, è previsto il riconoscimento, da parte dell'INPS, di un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per le giornate di sospensione dell'attività lavorativa, nel limite massimo di **90 giornate**, e in ogni caso, entro il limite temporale del **31 agosto 2023**. Si precisa inoltre che, le predette integrazioni al reddito sono equiparate al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione.

Come anticipato, sono previste misure anche per i lavoratori subordinati del settore privato **impossibilitati in tutto o in parte a recarsi a lavoro e residenti o domiciliati nei territori colpiti dall'alluvione**. Nello specifico, a questi ultimi, l'INPS riconosce un'integrazione al reddito, con relativa contribuzione figurativa, per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, fino ad un massimo di **15 giornate**, e in ogni caso entro il limite temporale del **31 agosto 2023**.

Il Decreto puntualizza inoltre che l'impossibilità di recarsi al lavoro deve essere collegata alle seguenti **condizioni** (adeguatamente documentate): provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all'evento straordinario emergenziale, interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione ovvero inutilizzabilità dei mezzi di trasporto, inagibilità dell'abitazione di residenza o domicilio, condizioni di salute di familiari conviventi, e infine, ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in luogo diverso da quello di lavoro, tutti ricollegabili all'evento straordinario ed emergenziale.

L'erogazione al lavoratore dell'integrazione al reddito è subordinata a previa domanda da parte del datore di lavoro, effettuata esclusivamente con le modalità di **pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**. Preme evidenziare che i datori che presentano domanda sono dispensati dall'osservanza degli obblighi di consultazione sindacale e dei limiti temporali.

Si riporta in allegato l'elenco dei territori alluvionati.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori approfondimenti o richiesta di informazioni.

Cordiali saluti

ELENCO TERRITORI ALLUVIONATI

BOLOGNA

Castenaso limitatamente alle frazioni di Fiesso, Laghetti Madonna di Castenaso, XXV Aprile

Dozza limitatamente al capoluogo

Fontanelice tutto il territorio comunale

Imola limitatamente alle frazioni di San Prospero, Giardino, Spazzate Sassatelli, Sasso Morelli, Montecatone, Ponticelli, **Pieve di Sant'Andrea, Sesto Imolese, Ponte Massa, Tremonti, Autodromo Codrighanese Loiano** tutto il territorio comunale

Medicina limitatamente alle frazioni di Villa Fontana, Sant'Antonio, Portonovo, Fiorentina, Buda, Fossatone, Crocetta, Fantuzza, Ganzanigo, San Martino, Via Nuova

Molinella limitatamente alle frazioni di Selva Malvezzi e San Martino in Argine

Monghidoro tutto il territorio comunale

Monte San Pietro limitatamente alle frazioni di Monte San Giovanni, Calderino, Loghetto, Amola

Monterenzio tutto il territorio comunale

Monzuno tutto il territorio comunale

Mordano tutto il territorio comunale

Ozzano dell'Emilia limitatamente alla frazione Quaderna zona industriale, Ciagniano, Settefonti, Montearmato, Cà del Rio, Molino del Grillo, Noce Mercatale

Pianoro limitatamente alla frazione di Paleotto, Botteghino e Livergnano

San Benedetto Val di Sambro limitatamente alla frazione di Bacucco, Ca' Nova Galeazzi e Molino della Valle

San Lazzaro di Savena limitatamente alla frazione di Ponticella, Farneto, Pizzocalbo, Borgatella di Idice e Cicogna

Sasso Marconi limitatamente alle frazioni di Mongardino e Tignano

Valsamoggia limitatamente alle frazioni Savigno, Monteveglio e Castello di Serravalle

FORLI' - CESENA

Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Castrocaro Terme e Terra del Sole, Cesena, Cesenatico, Civitella di Romagna, Dovadola, Forli, Forlimpopoli, Galeata, Gambettola, Gatteo, Longiano, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Montiano, Portico e San Benedetto, Predappio, Premilcuore, Rocca San Casciano, Roncofreddo, San Mauro Pascoli, Santa Sofia, Sarsina, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto

Tutto il territorio comunale

RAVENNA

Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Brisighella, Casola Valsenio, Castel Bolognese, Cervia, Conselice, Cotignola, Faenza, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda, Ravenna, Riolo Terme, Russi, Sant'Agata, Solarolo

Tutto il territorio comunale

RIMINI

Montescudo, Casteldelci, Sant'Agata Feltria, Novafeltria, San Leo

Tutto il territorio comunale